



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**TRIBUNALE DI ALESSANDRIA**

**SEZ. Civile**

Il Tribunale di Alessandria, in persona del giudice monocratico dott.ssa Antonella Dragotto ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile in primo grado iscritta al n. [REDACTED] del Ruolo Generale dell'anno 2018, cui sono state riunite le cause n. [REDACTED] e [REDACTED] posta in deliberazione all'udienza [REDACTED] e vertente

tra

PARTE [REDACTED] PARTE [REDACTED] e PARTE [REDACTED] in atti gen.ti, rappresentati e difesi dagli Avv.ti [REDACTED] del foro di Alessandria, e domiciliati presso i difensori, per mandato allegato all'atto di citazione in opposizione

*Attori oppONENTI*

contro

CEDENTE [REDACTED] in persona del legale rappr.te [REDACTED]  
[REDACTED], [REDACTED] rappresentata e difesa dall'Avvocato [REDACTED] in virtù di procura alle liti in atti, elettivamente domiciliata presso lo stesso [REDACTED]

*Convenuta*

BANCA [REDACTED] già BANCA [REDACTED] in persona del suo procuratore speciale [REDACTED]  
[REDACTED] rappresentata e difesa da [REDACTED] con sede [REDACTED]

in Milano, in persona degli Avv.ti [REDACTED] e Corrado Mattarelli del Foro di Treviso, per mandato allegato alla comparsa di costituzione ex art. 111 c.p.c. [REDACTED]

*Terza intervenuta*

**OGGETTO:** opposizione a decreto ingiuntivo n. [REDACTED] [REDACTED]

**CONCLUSIONI:** Per parte attrice: *come da fogli di p.c. depositati sul telematico e allegati al verbale di udienza.* Per la convenuta e la terza intervenuta: *come da comparse di costituzione*

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con ricorso per decreto ingiuntivo CEDENTE [REDACTED] esponeva di avere stipulato con la SOCIETA' [REDACTED] un mutuo chirografario di originali [REDACTED] ( doc. 4), un conto corrente di corrispondenza ( doc. 1) e un conto anticipi ( doc. ti 8 e 9); tutti i rapporti erano stati chiusi in data [REDACTED] come da lettera raccomandata prodotta sub doc.to 11; in ogni caso già in data [REDACTED] il Tribunale di Alessandria aveva dichiarato il fallimento della debitrice principale.

Per i rapporti di cui sopra si erano costituiti fideiussori i sigg.ri PARTE [REDACTED] PARTE [REDACTED] e PARTE [REDACTED] pertanto agiva la CEDENTE [REDACTED] affinché fosse agli stessi ingiunto di pagare € [REDACTED] quale saldo debitore del conto corrente di corrispondenza, € [REDACTED] quale saldo debitore del mutuo, di cui € [REDACTED] quale saldo debitore del conto anticipi, oltre interessi convenzionalmente pattuiti.

Avverso il decreto ingiuntivo concesso dal Tribunale di Alessandria proponevano opposizione, con tre distinti atti di citazione, i tre fideiussori, sostenendo di nulla dovere alla Banca per i seguenti motivi: 1) perché erano consumatori, con la conseguenza che tutte le clausole contrattuali da ritenersi vessatorie erano illegittime, ai sensi dell'art. 33 del codice del consumo, in caso di assenza della doppia sottoscrizione; 2) Perché la Banca non aveva rispettato il termine di decadenza semestrale di cui all'art. 1957 c.c. non avendo entro sei mesi dalla risoluzione dei rapporti intrapreso azioni giudiziarie nei confronti del debitore principale, in particolare entro sei mesi dalla dichiarazione di fallimento al Banca avrebbe dovuto insinuarsi al passivo fallimentare 3) in quanto i fideiussori dovevano considerarsi liberati ai sensi dell'art. 1956 c.c. avendo la Banca continuato a far credito al debitore principale, pur sapendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito; 4)

Evidenziavano che la Banca col ricorso monitorio aveva prodotto solo il contratto di fideiussione relativo al mutuo chirografario, sicché non vi era alcun titolo in base al quale gli opposenti potessero essere chiamati a rispondere per gli altri due rapporti; 5) Infine, con riguardo per l'appunto ai rapporti di conto corrente ipotizzavano plurime violazioni da parte della Banca, tra cui anatocismo, CMS, Spese non previste, violazioni giorni di valuta.

Si costituiva in giudizio la Banca, contestando tutte le difese attoree e producendo una perizia contabile, e ulteriori documenti, tra cui sub doc. 13 il contratto di apertura dell'affidamento sul conto anticipi fino alla concorrenza di [REDACTED] firmato in data [REDACTED] da PARTE sia in qualità di Presidente della la SOCIETA' sia in qualità di garante personale, unitamente ai soci PARTE e PARTE in qualità di garanti.

La causa, dopo il rigetto della provvisoria esecuzione al d.i. opposto e la concessione dei termini ex art. 183 comma VI c.p.c., veniva avviata alla fase decisionale, senza l'espletamento di istruzione.

Nelle memorie ex art. 183 comma VI c.p.c. gli attori eccepivano altresì la nullità totale delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust, corrispondendo il modulo utilizzato per la prestazione della garanzia al Modulo ABI adottato dalle banche in violazione della normativa anticoncorrenziale.

All'esito il Tribunale decide come segue.

Occorre innanzitutto precisare che la Banca non ha depositato, né col ricorso per decreto ingiuntivo, né nel corso della causa di opposizione, alcun contratto di garanzia relativo al rapporto di conto corrente di corrispondenza n. [REDACTED] e aperture di credito sullo stesso appoggiate, in base al quale la Banca chiede ai presunti fideiussori il pagamento del saldo passivo di € [REDACTED] Con riferimento a tale rapporto, per il quale non risulta alcuna garanzia personale rilasciata dagli opposenti, la domanda della banca deve dunque essere rigettata.

Lo stesso è a dirsi per quanto concerne l'affidamento per Anticipazioni a fronte di crediti commerciali : questo contratto, non prodotto in sede di ricorso per decreto ingiuntivo e prodotto dalla Banca solo con la comparsa di risposta nel giudizio di opposizione ( doc. 13) e che contiene, oltre all'apertura di credito a favore del debitore principale, anche la garanzia personalmente prestata dai fideiussori PARTE PARTE e PARTE non contiene tuttavia nessuna clausola che deroghi all'art. 1956 c.c.; sicché, non avendo in alcun modo provato la banca di avere entro sei mesi dalla risoluzione del rapporto intrapreso azioni giudiziarie nei confronti del debitore

principale (in particolare entro sei mesi dalla dichiarazione di fallimento la Banca avrebbe dovuto insinuarsi al passivo fallimentare) deve ritenersi decaduta dalla garanzia.

Per quanto concerne invece il contratto di mutuo chirografario risultano prodotti sia il contratto di mutuo con relativo documento di sintesi ( doc.ti 4 e 6), completo di piano di ammortamento/estratto conto sub 5, che la fideiussione ad esso relativa prodotta sub 10 (allegati al ricorso monitorio); infine sub doc.to 11 è prodotta la lettera di risoluzione dei rapporti, comunicata sia al debitore principale che ai fideiussori, e sub 12 la sentenza di dichiarazione di fallimento del debitore principale.

La documentazione prodotta dalla Banca è completa e idonea a provare il suo credito, ammontante, per quanto riguarda il mutuo, a € [REDACTED] Il credito è così composto: come risulta dall'estratto conto sub doc. 5 sono state sommate la rate scadute e non pagate e relativi interessi [REDACTED] + [REDACTED] con il capitale residuo ( € [REDACTED] oltre agli interessi di mora dovuti dopo la chiusura del contratto.

Le eccezioni di parte opponente non sono idonee a paralizzare la pretesa attorea.

Per quanto concerne la prima eccezione— qualità di consumatori, con la conseguenza che tutte le clausole contrattuali da ritenersi vessatorie sarebbero illegittime, ai sensi dell'art. 33 del codice del consumo, in caso di assenza della doppia sottoscrizione – in primo luogo non risulta che gli opposenti fossero consumatori, al contrario emerge da tutta la documentazione contrattuale in atti che PARTE [REDACTED] era il Presidente e legale rappr.te della Cooperativa, mentre gli altri ne erano probabilmente soci; in ogni caso l'eccezione è del tutto generica, non essendo neppure precisato di quale contratto si tratti ( se di quello base o di quello di garanzia) e non essendo indicate le clausole del contratto da ritenersi vessatorie; inoltre il contratto di cui al doc.to n. 10 contiene la doppia firma con riferimento a numerose clausole.

Per quanto concerne la seconda eccezione - la Banca non avrebbe rispettato il termine di decadenza semestrale di cui all'art. 1957 c.c. non avendo entro sei mesi dalla risoluzione dei rapporti intrapreso azioni giudiziarie nei confronti del debitore principale, in particolare entro sei mesi dalla dichiarazione di fallimento la Banca avrebbe dovuto insinuarsi al passivo fallimentare – si tratta di eccezione infondata vista la presenza all'art. 5 del contratto di fideiussione afferente al mutuo, di clausola derogatoria all'art. 1956 c.c. secondo cui “ i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino alla totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che

*essa sia tenuta a escutere il debitore .. entro i limiti previsti dall'art. 1957 c.c. che si intende derogato”* . Trattasi di clausola legittima e pacificamente ammessa dalla giurisprudenza ( Cass. 2263/2006; Cass. 8839/07).

Per quanto riguarda la terza eccezione - i fideiussori dovrebbero considerarsi liberati ai sensi dell'art. 1956 c.c. avendo la Banca continuato a far credito al debitore principale, pur sapendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito – si tratta di eccezione del tutto inconferente con riferimento al contratto di mutuo, posto che la norma invocata si applica alle obbligazioni future, ossia sorte in capo al debitore principale dopo la concessione della garanzia da parte del fideiussore, mentre per il mutuo in questione la fideiussione fu concessa specificamente per tale tipo di operazione (compresi capitale, interessi e spese), fino alla concorrenza di [REDACTED] . Non si trattava pertanto di un'obbligazione futura, ma di una precisa obbligazione di cui i fideiussori conoscevano tutti i termini sin dall'inizio, in disparte la considerazione che il mutuo fu concesso nel 2013, e quindi molto tempo prima del sorgere dello stato di difficoltà e poi di insolvenza della debitrice principale, che, per stessa ammissione degli oppositori, cominciò a manifestarsi solo nel 2015.

Le eccezioni sub 4 e sub 5 sono invece irrilevanti con riferimento al contratto di mutuo essendo state formulate specificamente con riferimento ai rapporti di conto corrente.

Resta quindi da esaminare l'ultima eccezione, formulata dagli oppositori solo in sede di memorie ex art. 183 comma VI c.p.c. ma non tardiva perché afferente a nullità del titolo e quindi rilevabile d'ufficio – relativa alla violazione della normativa antitrust, corrispondendo il modulo utilizzato per la prestazione della garanzia al Modulo ABI adottato dalle banche in violazione della normativa anticoncorrenziale.

Anche tale eccezione deve essere disattesa.

In primo luogo come noto recentemente le Sezioni Unite della S.C., con sentenza n. 41994 del 30 dicembre 2021 hanno stabilito che *“I contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della*

*libera concorrenza - salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.*

Con questa sentenza le Sezioni Unite hanno escluso che possa parlarsi di nullità totale del contratto di fideiussione, ma solo parziale con riferimento alle tre clausole del modulo Abi ritenute dall'Autorità Garante adottate in violazione della concorrenza; ma soprattutto hanno statuito che per aversi la nullità occorre che il contratto possa davvero considerarsi come accordo adottato a valle di intese che violavano la concorrenza: nel caso di specie l'intesa fra le Banche facenti parte dell'ABI (Associazione Banche Italiane) che avevano adottato per i loro contratti di fideiussione il modulo elaborato da ABI e poi diffuso fra le banche associate.

In altre parole non tutti i contratti di fideiussione possono ritenersi parzialmente nulli, ma solo quelli che riproducono – più o meno fedelmente come si vedrà – il modulo ABI oggetto di intesa vietata anticoncorrenziale, e questo perché nel caso che ci occupa non si censura con la nullità in questione (discendente dall'ordine pubblico economico) il contenuto in sé delle clausole e la loro appartenenza ad uno o all'altro tipo di contratto di garanzia, ma si censura il fatto di avere adottato un modello di contratto uguale per tutte - o molte - delle Banche associate, così impedendo ai clienti delle stesse di poter trovare sul mercato condizioni differenti e più favorevoli. In tale ottica si comprende come si siano censurate in particolare le clausole di cui agli artt. 2, 6, e 8 del modulo Abi che prevedono condizioni particolarmente sfavorevoli al cliente, clausole peraltro che se contenute in contratti non conclusi con l'utilizzo del modulo ABI, e magari non cumulativamente presenti, sono perfettamente legittime (si veda ad es. quanto evidenziato sopra con riferimento alla deroga all'art. 1957 c.c., di per sé perfettamente legittima).

Non resta dunque che verificare se la fideiussione in oggetto sia stata conclusa con l'utilizzo del modulo ABI in questione: ebbene dall'esame della stessa non risulta affatto tale utilizzo, in quanto lo schema della fideiussione in questione non corrisponde a quel modulo, ormai notorio, di cui mancano praticamente tutte le clausole (comprese quelle legittime) ed in particolare mancano le clausole di riviviscenza (Art. 2 nello schema ABI) e di sopravvivenza (art. 8 nello schema ABI), mentre risulta presente solo la clausola derogatoria all'art. 1957 c.c. (Art. 6 nello schema ABI, art. 5 nel contratto di fideiussione in esame). Come abbiamo visto però, poiché la disciplina in questione non attiene alla possibilità o meno di derogare il contenuto tipico del contratto, ma alla possibilità di ritenere il contratto come espressione a valle di un'intesa illegittima a monte, ritiene il Tribunale che la clausola in questione sia del tutto legittima e non nulla.

Risulta pertanto irrilevante, a fronte del contenuto legittimamente derogatorio dell'art. 5 del contratto di fideiussione, che la Banca non abbia escusso il debitore principale entro il termine di sei mesi previsto dal codice civile.

In conclusione, dovendosi rigettare, quanto alla fideiussione prestata per il mutuo, tutte le eccezioni degli opposti, fondate invece con riferimento agli altri rapporti, non resta che affermare che il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato e che la somma dovuta dai fideiussori alla banca è pari ad € [REDACTED] oltre interessi moratori così come convenzionalmente stabiliti e richiesti nel ricorso monitorio dalla data della domanda [REDACTED] al saldo.

Le spese, in considerazione della soccombenza parziale di entrambe le parti, vengono integralmente compensate.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, così decide:

Revoca il decreto ingiuntivo opposto n. [REDACTED] [REDACTED]

In accoglimento parziale delle domande della Banca condanna PARTE PARTE  
e PARTE a pagare a CEDENTE - e per essa alla  
cessionaria del credito BANCA - la minor somma di € [REDACTED] oltre interessi  
moratori così come convenzionalmente stabiliti dalla data della domanda [REDACTED]  
[REDACTED] al saldo;

Compensa le spese di lite.

Così deciso dal Tribunale di Alessandria, il 25 giugno 2022

Il Giudice

( dott.ssa Antonella Dragotto)